

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 48/2022**del 18 marzo 2022****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1116]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1772 della Commissione, del 26 novembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici per le domande di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1773 della Commissione, del 26 novembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1823 della Commissione, del 2 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 234/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1824 della Commissione, del 2 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/148 della Commissione, dell'8 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/842 della Commissione, del 26 maggio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 per quanto riguarda i requisiti di trasparenza e riservatezza per la valutazione del rischio dell'Unione delle sostanze sottoposte a sorveglianza ⁽⁶⁾.
- (7) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

⁽¹⁾ GU L 398 del 27.11.2020, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 398 del 27.11.2020, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 406 del 3.12.2020, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 406 del 3.12.2020, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU L 44 del 9.2.2021, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 186 del 27.5.2021, pag. 16.

(8) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 3b [regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

- **32020 R 1773**: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1773 della Commissione del 26 novembre 2020 (GU L 398 del 27.11.2020, pag. 19).».

Articolo 2

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 54zzzzt [regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione] è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

- **32021 R 0148**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/148 della Commissione dell'8 febbraio 2021 (GU L 44 del 9.2.2021, pag. 3).»;

2. al punto 54zzzzzn [regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione] è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

- **32021 R 0842**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/842 della Commissione del 26 maggio 2021 (GU L 186 del 27.5.2021, pag. 16).»;

3. al punto 64 [regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione] è aggiunto il trattino seguente:

- «— **32020 R 1823**: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1823 della Commissione del 2 dicembre 2020 (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 43).»;

4. al punto 124a [regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione] è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

- **32020 R 1772**: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1772 della Commissione del 26 novembre 2020 (GU L 398 del 27.11.2020, pag. 13).»;

5. al punto 124c [regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione] è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

- **32020 R 1824**: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1824 della Commissione del 2 dicembre 2020 (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 51).».

Articolo 3

Il testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1772, (UE) 2020/1773, (UE) 2020/1823, (UE) 2020/1824, (UE) 2021/148 e (UE) 2021/842 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE * oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 234/2021 del 24 settembre 2021 ⁽⁷⁾.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(7) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.